

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. LII-bis
n. 26

RELAZIONE

SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTE NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE

(Anno 2004)

(Articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, così come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

**Presentata dal Garante del contribuente
per la provincia autonoma di Bolzano**

Comunicata alla Presidenza il 7 gennaio 2005

**Il Garante del Contribuente
Bolzano**

Piazza Tribunale 2 - Tel 0471 443221-Fax 0471 272642
e mail: dr.altoadige.garante@agenziaentrate.it



**Der Garant für den Steuerzahler
Bozen**

Gerichtspratz 2 Tel 0471 443221 Fax 0471 272642
e mail: dr.altoadige.garante@agenziaentrate.it

Prot. 2005/ 2 /S

Bolzano, 7 Gennaio 2005

On.le Presidenza del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
Via del Corso, 371
00186 R O M A

On.le Presidenza del Senato della Repubblica
Piazza e Palazzo Madama
00186 R O M A

On.le Presidenza della Camera dei Deputati
Servizio per il Controllo Parlamentare
Piazza del Parlamento 24
00186 R O M A



RELAZIONE ANNUALE 2004
ai sensi dell'art. 13 - della legge 27.7.2000, n. 212
(Art. 8 Legge finanziaria 2003)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 viene redatta per l'anno 2004 la presente relazione per fornire al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano

Va premesso, innanzitutto, che il Presidente della Commissione Tributaria di 2° grado di Bolzano ha nominato, ai sensi dell'art. 13, 2° comma, legge 27 luglio 2000, n. 212, con provvedimento di data 31 luglio 2001, l'ufficio del garante dei diritti del contribuente per la suddetta provincia nelle persone del dott. Felix Martinolli - presidente, dott. Michele Scarantino e dott.ssa Margaret Brugger - componenti.

*L'ufficio del garante è stato insediato in data 7 settembre 2001 ed ha la sua sede presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale, sita in Piazza Tribunale n. 2 di Bolzano. I locali assegnati si presentano dignitosi, perché ampi e ben attrezzati.
A disposizione dell'ufficio vi sono due funzionari bilingui.*

Come si è potuto constatare di persona in occasione di sopralluoghi effettuati, tutti gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate in questa provincia sono di recente costruzione o ristrutturazione e quindi adeguati alle norme vigenti in materia, tanto da considerarli il fiore all'occhiello della Pubblica amministrazione e da additare ad esempio. Proprio in occasione della recente cerimonia inaugurale della nuova sede dell'Ufficio di Bressanone, dove erano presenti le massime Autorità locali, l'Assessore regionale signora Martha Stocker si è compiaciuta dell'eleganza e funzionalità dei locali evidenziando con una battuta: "Uffici così accoglienti invogliano sicuramente i contribuenti a pagare le imposte e le tasse".

Giova sottolineare a questo punto che l'Ufficio del Garante ha sempre osservato l'applicazione del bilinguismo (italiano-tedesco), vigente obbligatoriamente in questa provincia autonoma (art. 99 e segg. D.P.R. 31.8.1972, n. 670), essendo i tre componenti del collegio del garante perfettamente bilingui.

L'ufficio continua inoltre a pubblicizzare la sua attività attraverso i massmedia locali (TV, Radio, Stampa) e visite presso le varie istituzioni di carattere pubblico e privato. Si dà atto che l'Ufficio del garante era anche presente presso lo sportello dell'Agenzia delle Entrate in occasione della Fiera Internazionale di Bolzano nel settembre 2004.

L'ufficio, sempre in virtù del bilinguismo, ha proceduto alla traduzione in lingua tedesca, di tutto il fascicoletto intitolato "Lo statuto dei diritti del contribuente", opuscolo emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Politiche Fiscali. L'opuscolo in questione è stato trasmesso ai vari uffici finanziari, statali, provinciali e comunali, nonché al comando regionale e provinciale del Corpo della Guardia di Finanza, per la sua divulgazione ed è stato molto apprezzato.

Si ribadisce quanto già ampiamente trattato nella precedente relazione annuale, segnatamente che il contribuente altoatesino ripone piena fiducia nella figura del Garante.

A questo punto giova notare che i cittadini altoatesini, come risulta dal quotidiano "Il Sole 24 Ore NORDEST" del 29.12.2004, sono tra i più disciplinati nel pagamento delle imposte e tributi. Dalla lettura del suddetto articolo si evince che, da un canto, l'Amministrazione finanziaria è particolarmente efficace nell'espletamento dei controlli e, dall'altro canto la tendenza all'evasione fiscale è bassa e cala ulteriormente nelle valli periferiche, fenomeno dovuto anche alla mentalità tedesca, sempre ossequiente e diligente nell'adempimento dei doveri del cittadino.

Il merito è da ascrivere anche all'efficienza degli Uffici locali, che nonostante la carenza di personale (intorno al 40%) riescono, con notevoli sacrifici, a svolgere la propria attività istituzionale.

Al riguardo va tenuto presente che il carico di lavoro del personale è aggravato dal fatto di dover adottare il bilinguismo nell'espletamento delle pratiche tributarie.

Purtroppo si nota, tuttora, una scarsa conoscenza della figura del Garante del contribuente dei cittadini non solamente a livello locale ma, altresì, in campo nazionale. Infatti nelle varie trasmissioni televisive e radiofoniche raramente viene citato l'organo del Garante. Pertanto sarebbe opportuno svolgere a tutto i livelli una intensa attività di marketing.

In proposito della figura del Garante del contribuente sarebbe necessario attribuirgli funzioni più incisive, ma è comunque vero che anche, sulla base della normativa vigente (Legge 212/2000), il garante può fornire al contribuente non semplicemente un simulacro di tutela, ma una tutela proficua, consistente nel suo intervento in caso di disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli, ovvero in qualunque comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra i cittadini e le amministrazioni finanziarie. Al riguardo va sottolineato che il garante può intervenire altresì in relazione ad attività illegittima della pubblica amministrazione finanziaria.

Giova notare a questo punto che "l'irregolarità" che non trascenda in violazioni di legge è irrilevante per il giudice tributario, ma non certo per il contribuente che la subisce, per cui la tutela offerta dal garante trova, con riguardo ad essa, una sua specifica funzione di utilità, anche se esplicata necessariamente con mezzi e risultati diversi rispetto alla tutela giurisdizionale.

Continuando nella rassegna delle attribuzioni di cui gode il Garante osservasi che lo stesso può, tra le altre, attivare la procedura di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificate al contribuente. Dal che consegue che l'esercizio di tale potere si limita ad essere una mera sollecitazione, non avendo il Garante mezzi idonei per far sì che l'Amministrazione finanziaria rivedesse la propria decisione. Tuttavia, devesi tener presente il princi-

pio affermato nell'art. 10 dello statuto, che nel prevedere l'applicazione ai rapporti tra contribuente e amministrazione, sottolinea che le regole generali di collaborazione e buona fede in senso oggettivo debbano sempre informare lo svolgimento dell'attività dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti nei loro reciproci rapporti.

Non per nulla l'ordinamento tributario si va orientando verso forme di accordo tra contribuente e amministrazione. Già attualmente sono previste l'adesione del contribuente all'accertamento e la conciliazione.

Per consentire al Garante maggior potere, sarebbe necessario approvare in via legislativa la proposta di legge dell'on.le Benvenuto concernente le modifiche di cui alla legge 212/2000. Ad integrazione della suddetta proposta di legge si osserva, per quanto concerne la competenza territoriale, che è di notevole importanza in questa provincia autonoma l'attribuzione, in deroga alla competenza territoriale, la competenza personale del contribuente.

Come è noto, gli uffici del garante sono regionali (ed in due casi "provinciali"), per cui sembra logico dedurre che la loro competenza debba essere limitata al territorio delle relative circoscrizioni. Ma questa competenza deve essere riferita ai contribuenti residenti nella circoscrizione ovvero agli atti emessi da uffici finanziari aventi sede nella regione o provincia. Il problema non può essere, almeno in questa provincia autonoma, risolto nel secondo senso, perchè come è noto, nella provincia di Bolzano vige lo statuto speciale (D.P.R. 31.8.1972, n. 670), che prevede all'art. 99 che la lingua tedesca è parificata alla lingua italiana e i cittadini di lingua tedesca, ai sensi dell'art. 100, hanno la facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione, di guisa che è difficoltoso che un ufficio finanziario di altra regione possa trattare adeguatamente una pratica tributaria in lingua tedesca.

Passando all'attività istituzionale svolta nel corso dell'anno 2004 rilevasi che le segnalazioni dei contribuenti pervenute a questo ufficio sono:


- questioni relative a IRPEF
- sgravi e rimborsi
- questioni relative a verifiche fiscali
- questioni relative a imposte di registro
- questioni relative a procedure doganali
- questioni relative a irregolarità di cartelle esattoriali
- questioni relative a tributi locali (ICI)
- questioni relative ad altri tributi
- questioni relative a pratiche estranee alla competenza del garante
- richieste di informazioni

per un numero totale di 65 pratiche.

Notevoli sono state le segnalazioni relative a rimborsi di imposta. Questi ultimi, in taluni casi, in misura superiore a dieci anni.

L'annoso problema dei rimborsi ha l'effetto di portare all'esasperazione i contribuenti interessati ed è innegabile che il prestigio e la credibilità dell'amministrazione finanziaria risultano gravemente compromessi.

E' ultroneo rammentare in questa sede che l'ordinamento tributario stabilisce per i rimborsi, termini e precise modalità di esecuzione.



E' vero che nella maggior parte dei casi gli uffici finanziari locali provvedono in termini abbastanza ragionevoli all'istruzione della pratica e alla "cosiddetta" convalida del rimborso, ma sono carenti poi i fondi per il pagamento.

E' pur vero che gli uffici del Garante riescono ad ottenere qualche notizia sullo stato delle pratiche in tema di rimborsi, però quasi mai ottengono informazioni, anche solo approssimative, sulle erogazioni.

In proposito sarebbe necessario prevedere un maggiore e più duttile utilizzo delle compensazioni.

E' da rammentare inoltre che si sono presentate all'attenzione di questo Garante dei diritti del contribuente alcune interessanti questioni, come la controversia insorta tra le cooperative agricole ed i Comuni della provincia di Bolzano in materia di I.C.I. Poiché il territorio della provincia di Bolzano rientra nell'ambito di applicazione della legge montana, che esonera gli agricoltori dal pagamento dell'I.C.I., le cooperative agricole sostengono di non essere soggette ad I.C.I. e di poter quindi richiedere il rimborso di quanto versato in precedenza.

Al riguardo la giurisprudenza di merito è discorde: la locale Commissione tributaria di 1° grado ha respinto in vari casi i ricorsi delle cooperative accogliendone finora uno. Attualmente pendono vari ricorsi di altre cooperative presso la Commissione tributaria di 1° grado.

Ancora pende l'interessante questione relativa al maso chiuso.

Del pari il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha fornito ancora la risposta inerente l'interpretazione di cui all'art. 32 D.P.R. 601/1973.

Si fa presente inoltre che vari contribuenti privati lamentano tuttora la mancata abrogazione della tassa di soggiorno (abrogata solamente per gli albergatori) vigente nella provincia autonoma di Bolzano e non più in vigore nella provincia autonoma di Trento.

Ad ogni buon fine è sempre compito del garante denunciare, censurare e cercar di reprimere prassi anomale adottate dall'amministrazione finanziaria (art. 13, punto 6 dello statuto).

Occorre, poi, stabilire un adeguato collegamento informatico "in rete" tra i vari uffici del garante, al fine di agevolare lo scambio di informazioni e pareri sulle varie problematiche che possono insorgere.

Per concludere, si osserva che lo statuto dei diritti del contribuente che sancisce (art. 1) i principi fondamentali di imparzialità, di uguaglianza generica e specifica e di capacità contributiva nelle varie articolazioni sistematiche di un nuovo ordinamento tributario con le debite correzioni, è un'ottima legge se viene integrata dalla proposta di legge sopra richiamata.

Da quanto esposto discende chiaramente che la "buona fede" e la collaborazione costituiscono indubbiamente i pilastri giuridici del nuovo ordinamento tributario, ove le regole riguardano non solo il singolo contribuente ma tutti gli addetti dell'amministrazione finanziaria statale, provinciale e comunale.

Il Presidente dott. Felix Martinolli

I Componenti dott.ssa Margaret Brugger

dott. Michele Scarantino

